

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6006 del 10/12/2020
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ARTT. 28 e 31 - OMATI CARLO. CAMBIO DI TITOLARITÀ E VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME ANNUO DEL PRELIEVO.) ALLA CONCESSIONE RILASCIATA A OMATI FELICE CON D.D. N. 16068 DEL 06/11/2014 PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI PONTENURE (PC), LOCALITÀ PADERNA, AD USO IRRIGUO - PROC. PCPPA0216 - SINADOC 28929/2019.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6175 del 10/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno dieci DICEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 28 e 31 – OMATI CARLO. CAMBIO DI TITOLARITÀ
E VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME ANNUO DEL
PRELIEVO.) ALLA CONCESSIONE RILASCIATA A OMATI FELICE CON D.D.
N. 16068 DEL 06/11/2014 PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SOTTERRANEA IN COMUNE DI PONTENURE (PC), LOCALITÀ PADERNA,
AD USO IRRIGUO - PROC. PCPPA0216 – SINADOC 28929/2019.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con

la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto n.16068 del 06/11/2014 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna veniva disposto il rilascio della concessione (proc. PCPPA0216) al sig. Omati Felice (C.F. MTOFLC32T15G535B) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante n. 1 pozzo situato in Comune di Pontenure (PC) – Località Paderna, con scadenza fissata al 30/09/2024, avente portata massima pari a 20 l/s e per un volume di prelievo pari a 177.887 mc/anno;
- successivamente, su richiesta del suddetto sig. Omati Felice, questo Servizio approvava, con atto n. 6437 del 07/12/2018, la variante non sostanziale alla sopra descritta concessione consistente nella diminuzione del volume annuo del prelievo da 177.887 a 72.000 mc/anno;
- il sig. Omati Carlo (C.F. MTOCRL65L31L378K), residente in Comune di Piacenza, Via del Castello n. 20, ha presentato a questo Servizio, in data 03/10/2019 (pervenuta in data 04/10/2019 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 152466), richiesta di cambio di titolarità e di approvazione di variante sostanziale (aumento del volume del prelievo a 236.563 mc/anno) della concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante il predetto pozzo con le seguenti caratteristiche:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m .100;

- ubicazione del prelievo: Comune di Pontenure (PC) – Località Paderna, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 35, mappale n. 52; coordinate UTM 32: X: 562.859 Y: 4.978.333;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a l/s 36;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 236.563;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., r.r. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 352 del 14/10/2020 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO, ALTRESI', ATTO che, con relazione tecnica integrativa pervenuta il 24/11/2020 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 170482, il richiedente ha fatto, tra l'altro, presente di aver installato due contatori (uno per ognuna delle tubazioni di mandata) in quanto il pozzo è a servizio di due distinte ditte affittuarie dei terreni del concessionario stesso;

DATO, INOLTRE, ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO:

- che il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- che la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è

necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. “*Metodo Era*”, definiti dalla medesima direttiva;

- che in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti:

- Provincia di Piacenza (nota pervenuta in data 06/10/2020 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 143630);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (nota pervenuta in data 26/10/2020 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 153709);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2020;
- ha versato la somma pari a 968,14 euro a titolo di deposito cauzionale (€ 54,00 il 31/01/2013, € 236,30 il 10/01/2019 corrisposti dal precedente concessionario sig. Omati Felice e € 677,84 il 04/12/2020);

RITENUTO, sulla base dell'esito della prova di portata effettuata in data 27/09/2019 (dalla quale è emerso che la portata critica è pari a 37,5 l/s) di ridurre la portata massima concedibile a 32,5 l/s;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARP AE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento della sopra descritta istanza di cambio di titolarità e approvazione di variante non sostanziale alla concessione

codice pratica PCPPA0216;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi degli artt. 28 e 31 R.R. 41/2001, al sig. **Omati Carlo** (C.F. MTOCRL65L31L378K), residente in Comune di Piacenza, Via del Castello n. 20, (codice pratica PCPPA0216), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, in precedenza rilasciata al sig. Omati Felice con atto n. 16068 del 06/11/2014 e qui variata sostanzialmente (aumento della portata massima e del volume annuo del prelievo), avente ora le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m .100;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Pontenure (PC) – Località Paderna, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 35, mappale n. 52; coordinate UTM 32: X: 562.859 Y: 4.978.333;
 - destinazione della risorsa ad uso irrigazione agricola;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 32,5;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 236.563;
 - corpo idrico interessato: cod. 2310ER-DQ2-CCI nome: CONOIDE NURE - corpo idrico LIBERO e confinato INFERIORE (limite acquifero A2 mt 88,17 da p.c.);
2. **di confermare** che la concessione è **valida fino al 30/09/2024**, come stabilito dal già citato atto n. n. 16068/2014 ;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 03/12/2020;
4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2020 è stato pagato;
5. **di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 968,14 euro, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di Arpae;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata al sig. **Omati Carlo** (C.F. MTOCRL65L31L378K), residente in Comune di Piacenza, Via del Castello n. 20 (codice pratica PCPPA0216).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 100, con tubazione di rivestimento in ferro del diametro di mm 400, equipaggiato con motopompa ad asse verticale azionata da albero cardanico della potenza di 30 KWh.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Pontenure (PC) – Località Paderna, su terreno di proprietà del richiedente, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 35, mappale n. 52; coordinate UTM 32: X: 562.859 Y: 4.978.333.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti a C.T. del Comune di Pontenure (PC), foglio n. 33, mappali n.ri 8, 9, 10, 11, 23, 28, 30, 32, 33, 35, 37, 45, 49, 95 e 96, foglio n. 35, mappali n.ri 7, 9, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 49, 50, 51, 52, 62, 64 e 66 - della superficie complessiva di circa 106.95.15 Ha (di cui 93.24.14 Ha seminabili e 13.83.91 Ha non seminabili).
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 32,5 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 236.563.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 2310ER-DQ2-CCI nome: CONOIDE NURE - corpo idrico LIBERO e confinato INFERIORE (limite acquifero A2 mt 88,17 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

3. Il canone dovuto per l'anno **2020** ammonta a **euro 968,14**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **968,14 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **30/09/2024**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
5. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivi di misurazione** – Il concessionario ha installato due idonei e tarati dispositivi di misurazione della portata e del volume di acqua derivata ed è tenuto a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al

Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto, altresì, a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

- 2. Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
- 3. Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 4. Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 5. Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 6. Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 7. Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
- 8. Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate

nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

Il sottoscritto Omati Carlo (C.F. MTOCRL65L31L378K), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 03/12/2020

Firmato, per accettazione, dal concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.